

CIRCOLARE N. 31  
15 NOVEMBRE 2011

---

**La comunicazione delle operazioni IVA di  
importo pari o superiore a 3.000 euro  
(25.000 euro per l'anno 2010)**

**Indicazioni operative**

---

© Copyright 2011 Acerbi & Associati®

Con le circolari di Studio n. 4, 17 e n. 29 del 2011 (disponibili nella sezione "Iscritti" del sito [www.fiscoimpresa.com](http://www.fiscoimpresa.com)) abbiamo ampiamente commentato l'adempimento riguardante l'obbligo di comunicazione delle operazioni IVA di importo pari o superiore a 3.000 euro (25.000 euro per l'anno 2010).

Alle predette circolari abbiamo allegato anche la prassi ministeriale rilevante.

Eventuali ulteriori provvedimenti normativi e/o di prassi verranno prontamente comunicati e commentati.

In particolare, sarà tempestivamente comunicata la messa a disposizione da parte dell'Agenzia entrate del software gratuito per la compilazione della comunicazione.

Come noto, i **termini di presentazione** della comunicazione sono i seguenti:

- **entro il 31 dicembre 2011** dovrà essere presentata la comunicazione relativa alle cessioni di beni e prestazioni di servizi rese e ricevute nel corso dell'anno 2010, nel limite di 25.000 euro al netto dell'IVA, per le quali sussiste l'obbligo di emissione della fattura;
- **entro il 30 aprile 2012** dovrà essere presentata la comunicazione relativa alle cessioni di beni e prestazioni di servizi rese e ricevute nel corso dell'anno 2011, nel limite di 3.000 euro al netto dell'IVA, per le quali sussiste l'obbligo di emissione della fattura;
- **entro il 30 aprile 2012** dovrà essere presentata la comunicazione relativa alle cessioni di beni e prestazioni di servizi rese e ricevute a partite dal 1 luglio 2011 e fino al 31 dicembre 2011, nel limite di 3.600 euro al lordo dell'IVA, per le quali non sussiste l'obbligo di emissione della fattura.

A regime, quindi ad esempio per l'anno 2012 entro il 30 aprile 2013, dovrà essere presentata la comunicazione relativa alle cessioni di beni e prestazioni di servizi rese e ricevute nel limite di 3.000 euro al netto dell'IVA se sussiste l'obbligo di emissione della fattura e nel limite di 3.600 euro al lordo dell'IVA se non sussiste l'obbligo di emissione della fattura.

Per quanto riguarda le **modalità di presentazione**, la comunicazione deve essere trasmessa esclusivamente in via telematica:

- a) **direttamente** dal contribuente attraverso il servizio telematico Entratel ovvero il servizio telematico Fisconline
- b) **tramite intermediari** abilitati.

Lo Studio, intermediario abilitato per la trasmissione telematica delle dichiarazioni e comunicazioni fiscali all'Agenzia delle Entrate, fornisce ai propri Clienti il servizio di invio telematico della "Comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini Iva di importo non inferiore a euro tremila" secondo le seguenti modalità:

Si ritiene assolutamente opportuno che ciascun Cliente verifichi presso la propria software house il recepimento delle definitive norme applicative (e in particolare del "tracciato record" come ridefinito con Provvedimento del 16 settembre 2011), accertandosi che il proprio sistema informatico sia in grado di produrre la Comunicazione in questione secondo le disposizioni citate, consentendo quindi di generare il file da spedire in via telematica. In nessun caso, infatti, lo Studio potrà predisporre manualmente gli elenchi, ma potrà solamente procedere, previo controllo telematico, all'invio del file telematico.

**Per ovvie ragioni procedurali, legate anche ai controlli telematici ed ai possibili blocchi in sede di verifica formale dei dati, i Clienti che intendono avvalersi del servizio dello Studio quale intermediario abilitato dovranno trasmettere il file telematico con la Comunicazione per il periodo di imposta 2010 entro e non oltre il prossimo venerdì 9 dicembre 2011 e, a regime, entro e non oltre il 10 aprile di ciascun anno successivo a quello cui si riferisce la Comunicazione.**

Ricordiamo inoltre che **in sede di predisposizione del file telematico dovranno essere inseriti:**

- il **codice fiscale** dell'intermediario Acerbi&Associati: n. codice fiscale **02380850244**
- **l'indicazione dell'impegno** assunto da Acerbi&Associati a trasmettere la "Comunicazione predisposta dal contribuente (codice 1)
- **la data dell'impegno**, non oltre il 9 dicembre 2011 per la Comunicazione relativa al periodo di imposta 2010 e non oltre il 10 aprile dell'anno successivo per le comunicazioni relative ai periodi di imposta successivi (ad es. 10 aprile 2012 per la Comunicazione relativa al periodo di imposta 2011).

L'invio allo Studio per e-mail del file telematico relativo alla "Comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini Iva di importo non inferiore a euro tremila" nei termini di cui sopra, **accompagnato** dalla **richiesta** di procedere all'invio telematico (ad es. "*Spett.le Studio Acerbi&Associati, Vi inviamo il file della "Comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini Iva di importo non inferiore a euro tremila" relativa al periodo di imposta ... da noi predisposta che Vi incarichiamo di trasmettere telematicamente all'Agenzia delle Entrate nei termini di legge*"), è da considerare come **formalizzazione dell'incarico** ad Acerbi&Associati di trasmettere all'Agenzia delle Entrate, nel termine e con le modalità di legge, la "Comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini Iva di importo non inferiore a euro tremila" predisposta dal contribuente.

### **Comunicazione tardiva e sanzioni applicabili**

Il nuovo adempimento, che ha cadenza annuale, deve essere assolto entro il 30 aprile di ciascun anno con riferimento alle operazioni relative all'anno d'imposta precedente. Solo per l'anno d'imposta 2010, il termine sopra citato è stato posticipato al 31 dicembre 2011.

Scaduti i termini di presentazione della comunicazione, il contribuente che intende rettificare o integrare la stessa può presentare, non oltre 30 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione della comunicazione originaria, una nuova comunicazione, senza che ciò dia luogo ad applicazione di alcuna sanzione.

In pratica:

<b>con riferimento alle operazioni dell'anno 2010</b>	⇒	sarà possibile ripresentare la comunicazione originaria entro il 30 gennaio 2012;
<b>con riferimento alle operazioni dell'anno 2011 (e successivi)</b>	⇒	sarà possibile ripresentare la comunicazione originaria entro il 30 maggio 2012 (e successivi).

Viene consentito, quindi, di inviare *file* integralmente sostitutivi dei precedenti, sempre riferiti al medesimo anno, non oltre trenta giorni dalla scadenza del termine previsto per la trasmissione annuale dei dati.

Scaduto il suddetto termine – precisa la C.M. n. 24/E/2011 – si rende applicabile, in presenza delle condizioni previste dall'art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997, l'istituto del ravvedimento operoso.

Dal punto di vista sanzionatorio, l'omessa, incompleta o errata compilazione della comunicazione, scontano la sanzione generale prevista dall'art. 11 comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 471/1997, e cioè la sanzione amministrativa che va da un minimo di € 258 ad un massimo di € 2.582.

#### **La sanzione prevista (art. 11 comma 1 lett. a), D.Lgs. n. 471/1997)**

*Omissione di ogni comunicazione prescritta dalla legge tributaria anche se non richiesta dagli Uffici o dalla Guardia di Finanza al contribuente o a terzi nell'esercizio dei poteri di verifica ed accertamento in materia di imposte dirette e di imposta sul valore aggiunto o invio di tali comunicazioni con dati incompleti o non veritieri.*

Va segnalato, infine, che a fronte della lieve sanzione pecuniaria prevista per la mancata o errata comunicazione, è probabile che in caso di "incroci" di dati non corrispondenti l'Agenzia proceda a verifiche più puntuali. Si invita quindi la Clientela a prestare la massima attenzione nel reperimento delle informazioni necessarie all'esecuzione del predetto adempimento.